

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2829

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, COLUCCI, CASALINUOVO, BARBALACE,  
FIANDROTTI, TRAPPOLI**

*Presentata il 19 aprile 1985*

**Estensione dei benefici di cui all'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1979 e fino al 31 dicembre 1980**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge s'intende risolvere una situazione riguardante i ferrovieri collocati in quiescenza durante la vigenza del contratto-ponte, definito con la legge 22 dicembre 1980, n. 855.

Non è un qualche cosa di eccezionale, ma si tratta di sanare in definitiva una inammissibile disparità di trattamento riservata al solo personale in oggetto in quanto, come è noto, tutto il restante personale statale, anche ad ordinamento autonomo, posto in quiescenza nello stesso periodo, è stato inquadrato negli stessi livelli retributivi previsti per il personale in servizio al 1° febbraio 1981.

Non è inutile ricordare a noi stessi, come a tutti i colleghi deputati, che identico favorevole (ma corretto) trattamento è stato esteso, a seguito di un semplice

parere favorevole del Ministro del tesoro, anche al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con qualifica dirigenziale.

Potremmo fornire più ampia documentazione e notizia sulla situazione, ma basti ricordare che tale diritto è stato esteso al personale della scuola, dei monopoli, ai postelegrafonici, accompagnato da un preciso impegno assunto in Parlamento dai Ministri *pro tempore* dei trasporti di riconoscere a questi ferrovieri un diritto.

È perciò urgente rimuovere tale situazione che presenta, come abbiamo esposto, aspetti di palese iniquità.

La presente proposta di legge riveste, per quanto ci siamo permessi, seppur brevemente di evidenziare, carattere di urgenza e se ne raccomanda una sollecita approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Ai soli effetti della rideterminazione della pensione, il beneficio di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, è esteso d'ufficio, negli importi ivi indicati, al personale ferroviario, escluso quello con qualifica dirigenziale, in servizio alla data del 30 giugno 1979, cessato dal servizio dopo tale data e fino al 31 dicembre 1980.

Le pensioni rideterminate ai sensi del precedente comma sono attribuite con effetto dal 1° gennaio 1981.

## ART. 2.

Ai fini dell'attribuzione degli importi di cui al precedente articolo 1, per la quale l'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, prevede la presentazione di un'apposita domanda, il termine perentorio di centoventi giorni per la presentazione della domanda stessa, con le modalità in tale articolo previste, decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 3.

All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1984 in lire 28 miliardi si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.